



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

Prot. n. 3071/IX-4

Fai della Paganella, 30 giugno 2026

**OGGETTO:** *Prescrizioni per l'esercizio di attività rumorose dal 01.07.2026 al 01.09.2026*

## ORDINANZA N. 53/2026

### IL SINDACO

**Vista** la necessità di regolamentare le attività professionali di particolare rumorosità, a tutela della quiete e della salute pubblica, nonché dell'immagine turistica della località, di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative.

**Visto** l'art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 che prevede per il Comune la facoltà di prescrivere misure atte a ridurre al minimo le emissioni acustiche e a disciplinare le fasce orarie nelle quali esercitare le attività rumorose.

**Visto** il R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m. e il Decreto Leg.vo 13.07.1994 n. 480.

**Visto** il D.P.G.P. 23.12.1998 n. 43-115/Leg. ed in particolare l'art. 11 il quale prevede la possibilità di autorizzare lo svolgimento di attività temporanee quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dalle norme richiamate dall'art. 60 della L.P. 11.09.1998 n. 10, nel rispetto delle misure prescritte dal Comune per ridurre al minimo le emissioni acustiche e delle fasce orarie individuate per poter esercitare tali attività.

**Vista** la Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.

**Atteso** che la presente è assunta a salvaguardia della quiete e salute pubblica e al fine di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative.

**Evidenziato che la disciplina di cui alla presente ordinanza si applica anche alle attività non professionali, quali il taglio della legna con circolari o la manutenzione degli spazi verdi con falciatrici e simili, ed in generale l'utilizzo di attrezzature rumorose.**

**Visto** il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2.

## O R D I N A

1. Sul territorio del Comune di Fai della Paganella, nel periodo dal 1° luglio al 1° settembre 2026, l'esercizio di attività rumorose, secondo quanto in premessa specificato, è consentito solo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00 - salvo quanto diversamente disposto nei punti successivi.
2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private (tagliaerba, motoseghe, seghe circolari ecc.), è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 - 12:30 e le ore 15:00 - 20:00





# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

3. **L'utilizzo dei macchinari particolarmente rumorosi, quali compressori, demolitori e martelli pneumatici, escavatori dotati di martellone, frattazzatrici, magli, è consentito, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, e solo se i macchinari sono conformi ai relativi certificati di omologazione e comunque tali da garantire il minor rumore possibile.**
4. **Le precedenti disposizioni non riguardano i servizi e le attività di pubblica utilità.**
5. **La presente ordinanza sostituisce ogni altra ordinanza in materia.**

## D I S P O N E

- La pubblicizzazione della presente su tutti gli Albi comunali e la massima pubblicità con altri mezzi idonei a cura del Messo comunale;
- di affidare alle Forze dell'Ordine ed al Corpo Polizia locale la tutela e l'osservanza della presente ordinanza;
- ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata una **sanzione amministrativa** in ragione della gravità e dell'eventuale reiterazione della violazione nella misura compresa **tra Euro 60,00.= ed Euro 300,00.=** salvo applicazione delle sanzioni di cui all'art. 659 del Codice Penale.

La presente ordinanza è impugnabile avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro il termine di 60 giorni, oppure con ricorso entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

- dott.ssa Mariavittoria Mottes

### **La presente ordinanza sarà trasmessa a:**

Albo comunale

Stazione Carabinieri di Andalo

Polizia Locale dei Comuni di Cavedago - Fai della Paganella - Spormaggiore

Corpo Forestale Provinciale - Stazione di Andalo

Ufficio Tecnico comunale - sede

Operai comunali - sede